



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COPIA

Deliberazione

n° 36

del 28/03/2013

Oggetto: L.R. 77/04 Patrimonio Agricolo-Forestale Regionale - Alienazione beni Demanio S. Martino Lotto Vicarello - Autorizzazione affidamento Stima Terreni Agenzia Entrate di Grosseto.-

L'anno duemilatredici, addì ventotto del mese di marzo alle ore 09:00 nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante GIUNTA.

Proceduto all'appello nominale, risultano:

			Presenti	Assenti
1	LANDI EMILIO	Sindaco Arcidosso	X	
2	FRANCI CLAUDIO	Sindaco Castel del Piano		X
3	TOTTI SILVANA	Sindaco Cinigiano	X	
4	MAMBRINI MARZIO	Sindaco Castell'Azzara	X	
5	VERDI RENZO	Sindaco Santa Fiora	X	
6	GALLI MASSIMO	Sindaco Roccalbegna	X	
7	ROSSI DANIELE	Sindaco Seggiano		X
8	BELLINI GIANNI	Sindaco Semproniano		X
			5	3

Assiste il Segretario ALDO COPPI

Presenti n° 5 – Assenti 3 Tot Componenti n° 8. Assume la Presidenza il Dr. FRANCO ULIVIERI, nella sua qualità di Presidente dell'Unione dei Comuni e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTA la proposta di deliberazione redatta dal Dirigente Dr. Cesare Papalini riguardante: “L.R. 77/04 Patrimonio Agricolo-Forestale Regionale - Alienazione beni Demanio S. Martino Lotto Vicarello - Autorizzazione affidamento Stima Terreni Agenzia Entrate di Grosseto”;

CONSTATATO che la proposta contiene tutti gli elementi dell'atto deliberativo per cui la stessa può essere approvata integralmente;

ACQUISITI i pareri obbligatori favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili come previsto dall'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSTATATO CHE il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e pubblicato nei termini di legge sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

CON VOTAZIONE UNANIME;

DELIBERA

- 1) - Di approvare, così come approva, integralmente la proposta di deliberazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) - Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione e con i voti unanimi dei presenti, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, Art. 134 comma 4.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



CF - 2013 - 109

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: CANTIERI FORESTALI

OGGETTO: L.R. 77/04 Patrimonio Agricolo-Forestale Regionale - Alienazione beni Demanio S. Martino Lotto Vicarello - Autorizzazione affidamento Stima Terreni Agenzia Entrate di Grosseto

Sulla presente proposta di Deliberazione i sottoscritti, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, esprimono i seguenti pareri:

I RESPONSABILI

- COPPI ALDO
- PAPALINI CESARE
- PELLEGRINI
GIORGIO
- PUPPOLA STEFANO
- BALOCCHI
ALBERTO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

Favorevole Sfavorevole _____

Data _____ Firma _____

**L'ISTRUTTORE
ADDETTO ALLA
U.O.SEMPLICE
RAGIONERIA**

Petrelli Brunati Antonella

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

Favorevole Sfavorevole _____

Data _____ Firma _____

UNIONE COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANO

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

UFFICIO TECNICO



Arcidosso 25/03/2013

OGGETTO: L.R. 77/04 Patrimonio Agricolo-Forestale Regionale – Alienazione beni Demanio S. Martino Lotto Vicarello – Autorizzazione affidamento Stima Terreni Agenzia Entrate di Grosseto

Alla Giunta Esecutiva della
Unione Comuni Montani
Amiata Grossetana

SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Considerato che con deliberazione della Giunta Regionale 612/2006 venivano approvati gli elenchi dei terreni dei Demani Forestali Regionali da porre in vendita e tra questi era stato inserito il Lotto denominato VICARELLO, individuato come piccola porzione del Demanio Regionale San Martino in Comune di Cinigiano;

Che i terreni da porre in vendita sono distinti al Catasto secondo la tabella di seguito riportata:

DATI CATASTALI TERRENI				
PROPRIETA	Foglio	Particella	Qualità	Superficie (mq)
R. TOSCANA	122	19	Bosco Ceduo	950
R. TOSCANA	122	57	Relit. Strada	116*
R. TOSCANA	122	58	Relit. Strada	884*
R. TOSCANA	122	64	Vigneto 1	568
R. TOSCANA	122	66	Vigneto 1	3.224
R. TOSCANA	122	67	Vigneto 1	12.727
R. TOSCANA	122	62/Parte	Bosco Ceduo	26.431**
			TOTALE	44.900

Che all'interno dei terreni sono ubicati due ruderi di fabbricati;

Che per il completamento della pratica di vendita, gli Uffici Regionali Demanio e Patrimonio dovevano obbligatoriamente chiedere il parere alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana (MIBAC);

Che La Direzione Reg.le per i Beni Culturali e Paesaggistici con Decreto n° 244 del 2011 dichiarava di interesse il rudere di edificio ex Chiesa di Santa Margherita di Vicarello nel Comune di Cinigiano ed incluso all'interno della particella 66 delle aree da porre in vendita;

Che la Regione Toscana con nota n° 334412 del 12/12/2012, autorizzava la vendita dei terreni in questione ritenendo opportuno includere nel lotto da alienare anche il rudere denominato "Rudere

di edificio nei pressi del Castello di Vicarello (ex Chiesa di S. Margherita di Vicarello)” dichiarato di interesse culturale dalla Soprintendenza Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Toscana;

Che ai fini di formalizzare la proposta di vendita è necessaria la Perizia di Stima dei terreni sopra indicati;

Che le operazioni di stima sono rese particolarmente delicate in quanto all'interno dei terreni si trovano i ruderi di un fabbricato vincolato e che gli Uffici Tecnici della Unione dei Comuni non hanno le specifiche competenze per attribuire un valore di stima agli edifici vincolati;

Che a tale proposito si prendevano contatti con gli Uffici Provinciali di Grosseto dell'Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio) perchè potessero procedere alla redazione della stima complessiva con inclusione dei terreni agricoli, in quanto gli Uffici dell'Agenzia sono particolarmente esperti nella redazione di stime e perizie su terreni e fabbricati anche vincolati;

Che l'Agenzia delle Entrate si dichiarava disponibile ad effettuare la stima dei terreni indicati ed a tale proposito trasmetteva l'allegato ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE da sottoscrivere e che prevede le condizioni per l'espletamento della valutazione e l'entità economica delle operazioni e le modalità di pagamento;

Che l'Agenzia per l'effettuazione delle operazioni di stima e rilascio di documentazione richiede, a titolo di rimborso spese dei costi sostenuti, l'importo di € 846,00, stabilendo le modalità di pagamento e le condizioni per l'espletamento dell'incarico;

Che è opportuno procedere alle operazioni di stima poichè propedeutiche alla successiva messa in vendita del bene;

Sulla base di quanto sopra l'Ufficio Tecnico

PROPONE

Di approvare la narrativa del presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

Di autorizzare il Dirigente Tecnico Dr. Cesare Papalini alla sottoscrizione dell'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE tra l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Grosseto, necessaria alla redazione della stima dei terreni posti in Loc. Vicarello e facenti parte del Demanio Regionale San Martino, ai fini della loro vendita.

Di autorizzare il Dirigente a produrre apposito atto necessario all'impegno della spesa di € 846,00 per il pagamento del corrispettivo richiesto dall'Agenzia delle Entrate per le operazioni di Stima impegnandone la spesa ai Capitoli di Bilancio afferenti agli introiti delle somme derivanti dalla gestione dei beni demaniali (1162 01/2012).

Di rendere l'atto adottato, immediatamente esecutivo.

UFFICIO TECNICO
Dr. Cesare Papalini

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona di Ing. Umberto Ruggieri n. a Napoli il 25.05.1971 in qualità di Direttore dell'Ufficio Provinciale – Territorio di Grosseto, giusta delega del Vicedirettore - Territorio dell'Agenzia, prot. n.2012/62838 del 11 dicembre 2012

E

Unione dei Comuni Montani Amiata - Grossetana (di seguito "Unione"), nella persona del Dr. Cesare Papalini n. a Castell'Azzara (GR) il 9 .11.1952 - C.F. PPPCSR52S09C147U in qualità di Dirigente Tecnico dell'Unione dei Comuni Montani Amiata – Grossetana [*indicare l'atto di conferimento dei poteri*].

PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che *"l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che l'Unione ha manifestato interesse, con istanza prot. n. _____ del _____, allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare;
- E. che l'istanza di cui al precedente punto D è finalizzata dall'Unione ad acquisire un valore di mercato relativo alla vendita di un'area del demanio regionale avente destinazione agricola;
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- G. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzioni Regionali e Uffici Provinciali - Territorio) ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2012-2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio - oggi Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro

423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;



I. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e l'Unione si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in:

stima particolareggiata preceduta da attività di verifica della intestazione catastale del bene in valutazione.

ART. 3

ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, l'Unione riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 846,00 (ottocentoquarantasei /00).

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dall'emissione della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico bancario sullo specifico c/c postale intestato all'Agenzia, codice IBAN IT2600760103200001005400807.

3.3 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto dall'Unione ed è conclusa entro 60 giorni.

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.

4.4. Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico, l'Unione si impegna a fornire la seguente documentazione - propedeutica alla valutazione - nei tempi richiesti, comunque utili allo svolgimento dell'incarico, con riserva di integrazioni successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia:

a) CDU dei beni completo delle NTA; b) copia eventuali stime redatte per l'immobile; c) copia eventuali convenzioni stipulate.

4.5 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.

4.6 Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'eventuale documentazione suppletiva richiesta non fosse disponibile, le attività di stima vengono effettuate sul presupposto dell'indisponibilità della documentazione di cui trattasi.

4.7 Le parti convengono, inoltre, che l'Agenzia non effettuerà verifiche delle certificazioni urbanistiche ed autorizzative prodotte presso gli Enti competenti (autorizzazioni relative a concessioni edilizie, condoni, VVFF, Ufficio d'igiene, etc) e pertanto non assume alcuna responsabilità in ordine a tali autorizzazioni in fase di svolgimento dei servizi, considerando le stesse come perfettamente regolari.

ART. 5 ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA'

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, l'unione si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

5.2 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e compatibilmente con la doverosa collaborazione dell'Unione.

5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite dall'Unione, ovvero da mancati necessari sopralluoghi che non si siano resi possibili per cause imputabili all'Unione medesima. In tali casi, l'Agenzia notificherà all'Unione le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni dando un termine, non inferiore a sette giorni, per l'integrazione o consegna delle suddette informazioni. Decorso tale termine, il presente accordo si intende risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

5.4 L'Unione si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni.

5.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o contestazioni, entrambi in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti, possono essere rappresentati all'Agenzia nel termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

ART. 6 RINVIO

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

ART. 7 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

8.3 L'Unione, aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

ART. 9

CONTROVERSIE

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

ART. 10

COMUNICAZIONI

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

- a) per l'Unione dei Comuni Montani Amiata- Grossetana: loc S. Lorenzo, 19 - Arcidosso (GR)
- b) per l'Agenzia delle Entrate: Ufficio Provinciale –Territorio Grosseto, Piazza Ferretti, 1- 58100 Grosseto

lì _____

UNIONE Comuni Montani

(_____)

Agenzia delle Entrate

(_____)

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione dei servizi;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza;
- art. 9, controversie.

Unione Comuni Montani

Agenzia delle Entrate

(_____)

(_____)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Fto FRANCO ULIVIERI

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

Il segretario sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio ile defissa il senza seguito di reclami ed opposizioni

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e Art. 35 comma 4 della L.R. 31/92 il giorno per decorrenza dei termini, dopo il Giorno successivo alla compiuta pubblicazione.

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>

